

## Ufficio Studi CODAU

### "Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

#### Maggiorazione R.I.A. nel comparto università dopo la sentenza Corte Cost. n. 4/2024 <sup>1</sup>

##### Parere sintetico

La sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 si applica anche al personale del comparto università, con esclusivo riferimento ai rapporti non esauriti e ancora pendenti.

Le eventuali istanze e diffide dei dipendenti vanno valutate *caso per caso* per verificare se il richiedente abbia maturato l'anzianità prevista nel periodo intercorrente tra il 01/01/1991 ed il 31/12/1993 e abbia presentato un ricorso giudiziale sospeso in attesa di conoscere il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità dell'art. 51, comma 3 della L. 388/2000 oppure abbia continuativamente interrotto la prescrizione quinquennale, avendo proposto istanza di interruzione dei termini prima della scadenza dalla data di maturazione del diritto alla maggiorazione (c.d. rapporti pendenti).

L'applicazione pratica della sentenza si sostanzia nel riconoscimento del diritto alla maggiorazione dal 2019 ad oggi, a coloro che hanno maturato i requisiti tra il 1990 e il 1993, nonostante non abbiano mai interrotto la prescrizione o presentato ricorso, tenendo conto che l'anzianità di servizio non è prescrivibile da un punto di vista giuridico, al contrario dal termine economico che si prescrive nel termine di 5 anni. Ancora non è definibile l'effetto sui contributi previdenziali ed una possibile rivalutazione della pensione per coloro che sono già in stato di quiescenza.

##### SOMMARIO

<b>1. Termini della questione: efficacia della sent. Corte Cost. nel comparto università.....</b>	<b>1</b>
1.1. La maggiorazione della R.I.A. nel comparto università (art. 16, DPR 319/1990) .....	2
1.2. Estensione fino al 31/12/1993 (art. 7, d.l. 438/1992 e Consiglio di Stato).....	2
1.3. Ripristino termine del 31/12/1990 (art. 51, l. 388/2000) .....	3
<b>2. Efficacia della sentenza di annullamento della Corte Cost. n. 4/2024.....</b>	<b>3</b>
2.1. Decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi .....	4
2.2. Effetti della sentenza con riferimento al comparto università .....	4
<b>3. Conclusioni operative: esame caso per caso .....</b>	<b>5</b>

#### 1. Termini della questione: efficacia della sent. Corte Cost. nel comparto università

La sentenza 4/2024 della Corte costituzionale ([link alla sentenza](#)), originata da un giudizio promosso da dipendenti del comparto Ministeri, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 51, comma 3, legge 388/2000, in quanto ha introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti, facendo venir meno il

<sup>1</sup> Hanno collaborato alla stesura del presente documento Giorgio Valandro Università di Padova e Claudia Caprodossi Università di Camerino

diritto dei dipendenti pubblici dei diversi comparti ad ottenere la maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), in assenza di ragioni imperative di interesse generale.

Per l'esame della questione proposta è necessario partire dal richiamo alle norme che si sono succedute nel tempo e considerare gli indirizzi giurisprudenziali che direttamente o indirettamente sono ad essa relativi, con particolare riguardo al comparto università.

### **1.1. La maggiorazione della R.I.A. nel comparto università (art. 16, DPR 319/1990)**

Il giudizio da cui si è originata la sentenza 4/2024 della Corte Costituzionale parte dal ricorso proposto da seicentocinquantotto dipendenti del Ministero della difesa per il riconoscimento di maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (RIA), ai sensi dell'[art. 9](#), commi 4 e 5, del DPR 17 gennaio 1990, n. 44 recante "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68".

L'analogia normativa per il comparto università (ex art. 9 del DPR 68/1986) per il periodo 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 e con effetti economici decorrenti dal 1 luglio 1988, era prevista dal DPR 3 agosto 1990, n. 319, recante "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990, concernente il personale del comparto delle università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68", che [all'art. 16](#), comma 4, prevedeva una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (c.d. RIA) per il personale che alla data del 1 ottobre 1990 aveva acquisito esperienza professionale con almeno otto anni di effettivo servizio continuativo nell'amministrazione di appartenenza o che maturava il predetto periodo nell'arco della vigenza contrattuale.

Il successivo comma 5, del medesimo art. 16, del DPR 319/1990 cit., prevedeva che gli importi di cui al comma 4 si raddoppiassero o triplicassero per il personale che alla medesima data del 1/10/1990, avesse già maturato o maturasse nel medesimo periodo rispettivamente 12 o 16 anni di effettivo servizio continuativo.

### **1.2. Estensione fino al 31/12/1993 (art. 7, d.l. 438/1992 e Consiglio di Stato)**

Il d.l. n. 384/1992, recante "*Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali*" aveva previsto che restava ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla l. 93/1983 e che i nuovi accordi avrebbero avuto effetto dal 1° gennaio 1994 ([art. 7, comma 1](#)). Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è stata prevista la corresponsione di una somma forfettaria di Lire 20.000 mensili per tredici mensilità.

Con riferimento a questa disposizione dell'art. 7, comma 1, del d.l. 384/1992, si era affermato un orientamento del Consiglio di Stato (vedi [CdS, sentenza sez. IV, 17/10/2000, n. 5522](#)) secondo cui l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384/1992 - avendo prorogato l'efficacia dell'intera disciplina di cui al DPR di recepimento dell'accordo sindacale di comparto (anche in quel giudizio, con riferimento al DPR 44/1990 per il comparto del personale dipendente dai Ministeri) aveva modificato anche l'arco di vigenza contrattuale al fine del computo del periodo di servizio per il conseguimento del beneficio della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, con conseguente riconoscimento del diritto dei dipendenti pubblici

ad ottenere tale maggiorazione pure in caso di raggiungimento dell'anzianità di servizio successivamente al 31 dicembre 1990 e quindi fino al 31/12/1993.

Pertanto, i dipendenti delle università che nel periodo intercorrente tra il 01/01/1991 ed il 31/12/1993, avessero maturato 8 anni di servizio, oppure 12 anni o 16 anni di servizio, avevano diritto alla maggiorazione della RIA.

### **1.3. Ripristino termine del 31/12/1990 (art. 51, l. 388/2000)**

In questo contesto normativo, il legislatore è intervenuto con l'[art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000](#) (*legge finanziaria 2001*), prevedendo che *“L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge”*.

Come chiarito nelle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024, la norma dell'art. 51, comma 3, della l. 388/2000 era stata emanata al fine specifico di superare tale orientamento giurisprudenziale (tra cui il citato Consiglio di Stato n. 5522/2000), nella consapevolezza della grande diffusione del contenzioso promosso dai dipendenti pubblici per il riconoscimento delle maggiorazioni della RIA in relazione al triennio 1991-1993. Infatti, dalla documentazione predisposta dagli uffici parlamentari a illustrazione dei contenuti dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, si sottolinea che *“l'iniziativa è giustificata dalla considerazione che è intervenuta una giurisprudenza del Consiglio di Stato [...] ormai consolidata che riconosce l'ultrattività al 31 dicembre 1992 degli accordi di comparto ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio utile per il conseguimento del beneficio, la quale, laddove è estesa alla generalità del personale interessato, comporterebbe rilevanti effetti di spesa per la corresponsione del beneficio, avente per altro decorrenza retroattiva”*.

## **2. Efficacia della sentenza di annullamento della Corte Cost. n. 4/2024**

La Corte Costituzionale, con sentenza 11/01/2024, n. 4, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della l. 388/2000, in quanto questa disposizione, a fronte di un orientamento giurisprudenziale che stava invece riconoscendo ai dipendenti pubblici il diritto ad ottenere il menzionato beneficio economico dalle amministrazioni di appartenenza, è stata introdotta una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale.

Questa sentenza, originata da un giudizio promosso da dipendenti del Ministero della Difesa (comparto Ministeri) per il riconoscimento della maggiorazione della RIA ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5 del DPR 44/1990 di quel comparto, tuttavia ha annullato l'art. 51, comma 3 della l. 388/2000 che aveva portata generale, riguardando tutti i comparti, così come aveva portata generale l'art. 7, comma 1, del d.l. 384/1992, che per effetto della pronuncia di incostituzionalità ha così ripreso ad avere vigore nella sua portata interpretativa come chiarita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Ciò premesso, gli effetti e le conseguenze della sentenza dalla Corte Costituzionale 4/2024 vanno letti in generale alla luce dell'orientamento della stessa Corte Costituzionale relativamente all'efficacia nel tempo delle proprie pronunce di illegittimità costituzionale<sup>2</sup> e dell'indirizzo della Corte di Cassazione, con riferimento alla decorrenza della prescrizione nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, per poi calare questi effetti in particolare relativamente al comparto università.

### **2.1. Decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi**

Considerando l'aspetto economico, che terremo distinto dall'inquadramento giuridico, occorre far riferimento ad una pronunzia delle Sezioni unite della Cassazione che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto di lavoro, a partire da tale data (nella sentenza del [Cassaz. SU del 8/12/2023, n. 36197](#)).

La prescrizione dei crediti di lavoro si produce in 5 anni (art. 2948, c.c.), e quindi, nel caso in questione, a partire dalla data di maturazione del diritto alla maggiorazione della RIA.

### **2.2. Effetti della sentenza con riferimento al comparto università**

Premesso quanto sopra, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 51, comma 3, della l. 388/2000 ad opera della sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale, con riferimento al comparto università, in base al combinato disposto dell'art. 16, commi 4 e 5, del DPR 319/1990 e dell'art. 7, comma 1, del d.l. 384/1992, la maggiorazione della RIA spetta ai dipendenti universitari che, alternativamente:

- a) hanno maturato l'anzianità utile a ottenere la maggiorazione e hanno presentato un ricorso giudiziale sospeso in attesa di conoscere il pronunciamento della Corte Costituzionale sulla legittimità dell'art. 51, comma 3 della l. 388/2000;

*oppure*

- b) hanno continuativamente interrotto la prescrizione quinquennale, avendo proposto istanza di interruzione dei termini prima della scadenza dalla data di maturazione del diritto alla maggiorazione e l'abbiano poi reiterata periodicamente prima della scadenza di ogni quinquennio successivo (cd. rapporti pendenti).

Relativamente invece ai rapporti esauriti, ossia ai giudizi già conclusi riguardo a ricorsi a suo tempo decisi con una sentenza di rigetto passata in giudicato, oppure ai casi nei quali si

---

<sup>2</sup> Riguardo agli effetti nel tempo delle pronunce di incostituzionalità, la Corte Costituzionale ha chiarito che le proprie sentenze che pronunciano l'illegittimità costituzionale di una norma operano con efficacia retroattiva e producono i loro effetti anche sui rapporti sorti anteriormente ad esse sicché, dal giorno successivo alla loro pubblicazione, le norme dichiarate incostituzionali non possono più trovare applicazione (così [C. Cost. sent. del 07/05/1984, n. 139](#)) Salva la materia penale, il principio della c.d. retroattività delle sentenze vale soltanto per i rapporti pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti i quali rimangono regolati dalla legge giudicata invalida. La categoria dei rapporti esauriti comprende sia quelli che sul piano processuale hanno trovato la loro definitiva e irretrattabile conclusione mediante sentenza passata in giudicato, sia quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio di diritti ad essi relativi.

sia prodotta la prescrizione, ai dipendenti non sembra spettare alcuna maggiorazione della RIA.

Non sembra essere chiaro quali saranno le conseguenze in merito ad una possibile rivalutazione delle pensioni per coloro che sono già in quiescenza dal servizio.

Conclusioni operative: esame caso per caso

Con riferimento ai quesiti proposti nella richiesta di consulenza si può concludere che:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2024 si applica anche al personale del comparto università con riferimento ai rapporti pendenti, come sopra precisati;
- per le diffide presentate deve essere verificato, caso per caso, se il diritto alla maggiorazione della RIA non si sia eventualmente prescritto;
- nei casi dubbi, per un immediato riscontro alla diffida, si potrebbe rispondere in via interlocutoria, riservandosi di effettuare una verifica più approfondita;
- per le eventuali comunicazioni alle O.O.S.S. si rimette invece alle valutazioni di opportunità della Parte pubblica.

Rispetto alle eventuali diffide, è importante esaminare le questioni caso per caso. All'esito di tale esame, nei casi non dubbi, si può replicare, opponendo la prescrizione quando vi è certezza che essa si sia effettivamente prodotta. Nei casi dubbi, si potrebbe dare una risposta interlocutoria, riservandosi di effettuare una verifica più approfondita circa l'eventuale maturazione del diritto alla corresponsione della maggiorazione della RIA, ex art. 16, co. 4 e 5, del DPR 319/1990, come prorogato dall'art. 7, comma 1, del d.l. 384/1992.